




CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI

Servizio Ambiente, Verde e Arredo Urbano



Procedimento Autorizzativo Unico Regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell'art. 27bis d. lgs 152/2006 e s.m.i. - Progetto per la realizzazione di un impianto di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi, da ubicarsi in galatina (le), alla via degli andriani, 12/a – fraz. santa barbara (n.c.t. foglio 3, mappale 2018) – ippc 5.1 e 5.5.

Proponente: ENTOSAL s.r.l.

NOTA TECNICA ISTRUTTORIA

Il Gruppo di Lavoro


Ing. Rocco Alessandro VERONA (Resp. Del Servizio)

Dott. Federico SERAFINO

Il Dirigente

Dott.ssa Consuelo TARTARO

Gennaio 2023



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI

Servizio Ambiente, Verde e Arredo Urbano

Sommario

Premessa	3
1 Scansioni procedurali	4
2 Esame della documentazione ed osservazioni.....	9
2.1 Sulla compatibilità urbanistica del sito	9
2.2 Sulla distanza dal centro abitato di Santa Barbara	10
2.3 Su criteri localizzativi per l'installazione degli impianti di trattamento rifiuti	12
2.3.1 Aree di pregio agricolo: zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (Ce) 1151/2012 e in aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento 2018/848/UE – CRITERIO PENALIZZANTE	14
2.3.2 Aree di classe acustica I, II o III ai sensi dell'art.1 comma 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997. – CRITERIO PENALIZZANTE	14
2.3.3 Siti potenzialmente contaminati, tranne i casi per i quali il proponente, pur se non responsabile, provvede ad attuare le procedure e le attività di caratterizzazione ambientale, nonché ogni adempimento successivo e/o necessario – CRITERIO ESCLUDENTE	15
2.3.4 Siti contaminati, tranne i casi per i quali il proponente, pur se non responsabile, provvede ad attuare le procedure e gli interventi di bonifica/messa in sicurezza e ogni adempimento successivo e/o necessario – CRITERIO PENALIZZANTE	16
2.3.5 Protezione Risorse Idriche. Misure di tutela quali-quantitativa (PTA art. 23 e 54 delle NTA) – CRITERIO PENALIZZANTE	16

SEDE UFFICI: Via Monte Bianco n. 20- Centralino: 0836/527311

C.F. 80008170757 – P.I. 02200200752

Posta certificata: protocollo@cert.comune.galatina.le.it

Sito istituzionale: www.comune.galatina.le.it



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI

Servizio Ambiente, Verde e Arredo Urbano

2.3.6	Destinazione urbanistica: ambiti a destinazione residenziale (Zone A - B - C) –	
	CRITERIO ESCLUDENTE	16
2.3.7	Aree caratterizzate da tessuto urbano discontinuo, principalmente residenziale –	
	CRITERIO ESCLUDENTE	17
2.3.8	Qualità dell'aria	18
3	CONCLUSIONI	18
	APPENDICE DOCUMENTALE	24



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI

Servizio Ambiente, Verde e Arredo Urbano

Galatina, data del protocollo

Oggetto: Procedimento Autorizzativo Unico Regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell'art. 27bis D.Lgs 152/2006 e s.m.i.. Progetto per la realizzazione di un impianto di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi, da ubicarsi in Galatina (LE), alla Via Degli Andriani, 12/A – fraz. Santa Barbara (N.C.T. Foglio 3, mappale 2018) – IPPC 5.1 e 5.5. – Proponente: ENTOSAL srl
NOTA TECNICA ISTRUTTORIA

Premessa

Il presente documento viene formulato nell'ambito del procedimento autorizzativo P.A.U.R. in oggetto indicato, al fine di rendere il contributo tecnico istruttorio dell'ufficio scrivente.

In disparte quanto sarà esposto e considerato nel seguito della trattazione, si ritiene fin da subito necessario precisare che i lavori della Conferenza di Servizi non possono - e non devono - esaurirsi in un "mero giudizio tecnico".

Sul punto, lo scrivente ufficio non ha ragione di discostarsi dalla giurisprudenza prevalente, secondo la quale " ... Al riguardo, il Collegio richiama le argomentazioni recentemente svolte dalla Sezione nella sentenza n. 1761 del 14 marzo 2022 (cfr. il par. 12.9.1.), e con esse la consolidata giurisprudenza secondo cui, nel rendere il giudizio di valutazione di impatto ambientale, l'Amministrazione esercita una amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verifica tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all'apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti ..."¹.

Inoltre, seppur in via ultronea, si porta all'attenzione dell'Autorità Competente la piena legittimazione ad intervenire dell'Amministrazione Comunale di Galatina, nel procedimento *de quo*, in forza – anche in questo caso – della giurisprudenza prevalente in merito, secondo cui " ... non vi è ragione per discostarsi dal prevalente (e condivisibile) indirizzo giurisprudenziale che riconosce la legittimazione dei comuni, nei cui territori sono destinati ad essere collocati impianti di trattamento di rifiuti solidi urbani, ad impugnare i provvedimenti di approvazione dei relativi progetti, sia in quanto incidenti sulle destinazioni di zona e sulle caratteristiche del

¹ Consiglio di Stato Sez. IV n. 5670 del 7 luglio 2022



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI

Servizio Ambiente, Verde e Arredo Urbano

territorio (Cons. Stato, sez. V, 28 novembre 2008, n. 5910), sia quali enti esponenziali della collettività che risiedono nell'ambiente comunale, perché, per un verso, la tutela dell'ambiente assume il ruolo unificante e finalizzante di distinte tutele giuridiche predisposte a favore di diversi beni della vita che nell'ambiente si collocano e, per altro verso, l'ambiente è un bene pubblico non suscettibile di appropriazione individuale, indivisibile, non attribuibile, unitario e multiforme (Cons. Stato, sez. V, 30 giugno 2011, n. 3921).

*Né la legittimazione può essere subordinata alla prova puntuale della concreta pericolosità dell'impianto, essendo sufficiente una (ragionevole) prospettazione di temute ripercussioni sul territorio comunale collocato nelle immediate vicinanze dell'impianto da realizzare (Cons. Stato, sez. V, 16 settembre 2001, n. 5193; sez. VI, 5 dicembre 2001, n. 6657) ...*²

A questo punto, nell'alveo delle proprie competenze d'ufficio, e fatti salvi tutti i contributi (pareri, autorizzazioni ...) degli altri enti invitati ad intervenire alla Conferenza di Servizi che qui ci occupa, si passa ad esporre le risultanze dell'istruttoria, concentrata sull'esame del progetto rispetto al quadro programmatico, urbanistico, ambientale e progettuale, in ordine alla capacità dell'impianto di che trattasi di garantire il "... raggiungimento di elevati livelli di protezione ambientale e, pertanto, tale da rendere possibile la tutela del benessere e/o della salute della popolazione ..." ³.

1 Scansioni procedurali

- 1) Con nota prot. n. 10227 del 05/07/2021, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, facendo seguito all'istanza ex art. 27 – bis del D.Lgs. n. 152/2006 e smi della proponente finalizzata al rilascio di PAUR (Provvedimento autorizzatorio unico regionale art. 27 bis D.Lgs. 152/06 e smi.) relativo al progetto di "Realizzazione di un impianto di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi sul sito di Via Degli Andriani, 12/A Santa Barbara di Galatina (LE)", ha comunicato l'avvio del procedimento autorizzatorio unico regionale;

² Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1058, del 5 marzo 2014

³ cfr parere ASL LECCE SISP LECCE prot. 224659 del 09.12.2022



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI

Servizio Ambiente, Verde e Arredo Urbano

- 2) Con nota prot. n. 11918 del 10/08/2021, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, richiamate le disposizioni di cui all'art. 27-bis, co.3, del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, nonché dell'art. 27 bis co.1 del medesimo decreto, assegnava al Proponente un termine perentorio di trenta giorni, a far data dal ricevimento della nota, per la trasmissione delle integrazioni richieste;
- 3) In data 09/09/2021 la società proponente trasmetteva documentazione integrativa;
- 4) Con nota prot. n. 13381 del 16/09/2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia informava le amministrazioni e gli Enti individuati quali potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto, dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 23 co.1 lett.e) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, rivolgendo invito a trasmettere per via telematica, entro il termine di legge, i pareri e contributi istruttori di competenza;
- 5) Il Servizio VIA e VinCA della Regione Puglia indicava, con nota prot. n. 13506 del 20/09/2021, Conferenza di Servizi ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 della L.R. 11/2001, in forma semplificata e modalità asincrona per il giorno 14/10/2021;
- 6) Con nota prot. n. 11240 del 21.09.2021 il Servizio Riqualficazione Urbana e Programmazione Negoziata della Regione Puglia comunicava che "non si rilevano profili di competenza limitatamente agli aspetti urbanistici, fatti salvi eventuali vincoli demaniali di uso civico, per i quali si esprime il Servizio competente";
- 7) Con nota prot. n. 10544 del 08/10/2021 il Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili della Regione Puglia rappresentato che "... sembrerebbero non emergere profili di interesse della scrivente Sezione. Si precisa che, laddove, nel prosieguo del procedimento, dovessero emergere interventi sull'impianto in oggetto tesi allo sfruttamento del biogas estratto diverso da quello in progetto (utilizzo di torce), si forniscono di seguito le indicazioni per la corretta formalizzazione dell'istanza di Autorizzazione, laddove la società Entosal S.r.l. dovesse rilevare la necessità di acquisire il titolo ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. ... (omissis)..."



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI

Servizio Ambiente, Verde e Arredo Urbano

- 8) Il Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce rappresentava, con nota prot. n. 0154244 del 14/10/2021, la necessità di integrare che la documentazione progettuale con gli approfondimenti ivi richiamati. In particolare "... (omissis) ... lo Studio di Impatto Ambientale deve essere integrato con uno Studio Modellistico di ricaduta degli inquinanti, polveri e sostanze odorigene, naturalmente correlato ai recettori esistenti nell'intorno per un raggio di almeno 1 km e che tenga conto di eventuali impatti cumulativi con altre attività produttive limitrofe";
- 9) Il Servizio Pianificazione Territoriale e Funzioni di Edilizia Sismica della Provincia di Lecce rappresentava, con nota prot. n. 42367 del 15/10/2021, che "l'intervento in oggetto, per quando dedotto dall'istanza e nei limiti delle competenze di questo Ente e delle previsioni del PTCP, può ritenersi compatibile con gli indirizzi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale a condizione che siano verificate e rispettate le norme del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Puglia e fatte salve le ulteriori valutazioni e determinazioni degli Enti competenti in materia di rifiuti, emissioni in atmosfera, di scarichi e, in linea generale, degli enti preposti alla salvaguardia della salute pubblica e di soggetti terzi";
- 10) Con nota prot. n. 71526 del 18/10/2021 ARPA Puglia – per tutte le motivazioni e considerazioni ivi riportate, nonché nei pareri specialistici alla stessa allegati (prot. UOC SAS n. 71287 del 18/10/2021, prot. UO Agenti Fisici DAP Lecce n. 71072 del 15/10/2021, prot. UO Agenti fisici DAP Lecce n. 70182 del 12/10/202) - ha espresso "valutazione tecnica negativa fino al superamento di tutte le criticità e carenze evidenziate";
- 11) Con nota prot. n. 15232 del 22/10/2021 è stato trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi indetta con nota prot. n. 13506 del 20/09/2021 dal Servizio VIA e Vinca della Regione Puglia, sensi di quanto disposto dall'art. 15 della L.R. 11/2001, svolta in forma semplificata e modalità asincrona;
- 12) Il Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili della Regione Puglia ha ribadito, giusto nota prot. n. 12135 del 18/11/2021, che "... (omissis) ... trattandosi di un procedimento non ricadente nell'ambito di applicazione dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. ovvero



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI

Servizio Ambiente, Verde e Arredo Urbano

nell'ambito del procedimento di PAUR di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. la Sezione scrivente comunica di non essere competente al rilascio di autorizzazioni e/o nullaosta nell'ambito del procedi-mento di cui all'oggetto della presente”;

- 13) Con parere del 30/11/2021 (acquisito al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia n. 17432 del 30/11/2021) il Comitato Regionale VIA ha rappresentato la neces sità che la documentazione progettuale venisse integrata;
- 14) La Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia ha avanzato richiesta, con nota prot. n. 15304 del 20/12/2021, di una integrazione della documentazione progettuale. La Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia richiamate le disposizioni di cui all'art.27-bis, co.5, del D.Lgs. n.152/2006 e smi, con nota prot. n. 994 del 31/01/2022, assegnava al Proponente un termine perentorio di trenta giorni, a far data dal ricevimento della nota, per la trasmissione delle integrazioni richieste dai soggetti interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto;
- 15) Con nota prot. n. 3074 dello 09/03/2022 la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, preso atto delle richieste motivate del Proponente di cui alla nota trasmessa a mezzo email certificata dello 07/03/2022, assentiva la sospensione dei termini, ex co.5 dell'art. 27-bisdel TUA, del procedimento sino all'acquisizione della documentazione integrativa e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni a far data dal 31/01/2022;
- 16) Con email certificata del 22/06/2022 il Proponente ha trasmesso “le integrazioni richieste a seguito delle note/pareri/osservazioni pubblicate sul portale Ambientale della Regione Puglia”;
- 17) Con email certificata dello 06/07/2022, il Proponente, facendo seguito alla propria nota del 22/06/2022, ha chiesto “di mantenere il progetto de quo nell'ambito dell'istruttoria di cui ex art.27 bis del D.Lgs. n. 152/06 e smi volta all'ottenimento del Provvedimento autorizzatorio unico (VIA - AIA) con la trasmissione all'Ente competente considerato che



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI

Servizio Ambiente, Verde e Arredo Urbano

ai sensi della LR 11/2001, modificata dalla legge Regionale n. 11 del 26 maggio 2021, il progetto ricade nelle "tipologie B2" di competenza provinciale.";

- 18) La Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, preso atto della richiesta e ritenendola accoglibile, con nota prot. n. 9765 dello 05/08/2022, ha invitato l'autorità competente provinciale al prosieguo dell'iter di PAUR del progetto in oggetto così come revisionato in data 22/06/2022;
- 19) Con nota prot. n. 37374 del 30/09/2022 il Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica della Provincia di Lecce, in qualità di struttura (A.C.) preposta allo svolgimento dei procedimenti ex art.27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., ha provveduto alla indizione della Conferenza di Servizi istruttoria VIA, ai sensi dell'art.15 della L.R. n.11/2001, e contestuale indizione di Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 27-bis, co. 7, del D.Lgs. n.152/2006, al fine addivenire alle determinazioni sul progetto nella sua versione aggiornata del giugno 2022;
- 20) Con nota prot. n. 37374 del 30/09/2022 e successiva rettifica prot. n. 44178 del 10/11/2022, la A.C. ha indetto Conferenza di Servizi decisoria, ex art. 14-ter della L.241/1990, in modalità sincrona a norma dell'art.27-bis, co.7, del D.Lgs. n.152/2006;
- 21) Con nota prot. n. 77136 dell'11/11/2022 ARPA Puglia ha chiesto il rinvio a nuova data della seduta fissata per il giorno 11/11/2022, a causa della indisponibilità dei funzionari responsabili;
- 22) In accoglimento della richiesta di ARPA Puglia la A.C. ha posticipato, con nota prot. n. 4453 del 14/11/2022, la riunione della conferenza al 12/12/2022;
- 23) Con comunicazione acquisita al protocollo del Comune di Galatina al n. 59335 del 13/12/2022 la Provincia di Lecce "Servizio politiche di tutela ambientale e transizione ecologica" ha trasmesso il verbale della Conferenza dei Servizi decisoria del 12/12/2022.



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI
Servizio Ambiente, Verde e Arredo Urbano

2 Esame della documentazione ed osservazioni

2.1 Sulla compatibilità urbanistica del sito

Il sito di intervento è qualificato dal vigente strumento urbanistico del Comune di Galatina (P.U.G.) come zona D1 "Insediamenti industriali esistenti".

Le N.T.A. di riferimento per tale zona ammettono le seguenti destinazioni d'uso: "... impianti e laboratori industriali, impianti e laboratori artigianali, impianti di trasformazione di prodotti agricoli, uffici, abitazioni dei soli addetti alla custodia; è ammessa per tale uso una superficie massima di 120 mq per unità produttiva ovvero per ogni singola azienda insediata ...".

Da quanto sopra si rileva la mancata conformità della destinazione d'uso che si vuole imprimere al sito (un impianto di recupero e smaltimento rifiuti) rispetto alle previsioni delle NTA del PUG per la zona D1.

È pur vero che l'impianto di che trattasi risponde alla fattispecie di cui all'art. 6 comma 13 D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (Autorizzazione Integrata Ambientale - AIA), rispetto al quale – ai sensi dell'art. 208 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i – l'A.I.A. sostituisce l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento rifiuti ex art. 208. Al comma 6 del ridetto articolo è previsto che "... l'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, **costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori** ...".

Nel procedimento *de quo*, di particolare interesse sono le interrelazioni tra il provvedimento autorizzatorio e la disciplina urbanistica e, più nello specifico, gli effetti che il primo produce sulla seconda. Il dibattito giurisprudenziale sulla portata dell'art. 208 in relazione alle competenze in materia di pianificazione urbanistica in capo al comune, rileva pronunciamenti non allineati con riferimento alla "riserva" di competenza che spetta all'Ente locale in ordine alla pianificazione territoriale; nello specifico il T.A.R. Piemonte sez. I (sent. 13 aprile 2017, n. 480) ha ritenuto sussistere un "equivoco" sui limiti entro i quali l'autorizzazione (resa ai sensi dell'art.208) può costituire variante urbanistica; a parere del giudice amministrativo subalpino, il procedimento autorizzatorio unico "non ha certamente sottratto al Comune la competenza, riservatagli in via esclusiva, ad esprimersi in ordine alle questioni di tipo urbanistico, ma ha inteso semplificare la procedura evitando, **in caso di parere positivo del Comune, l'avvio di ulteriore procedura di variante urbanistica**". Se è vero che l'Amministrazione procedente può superare l'eventuale dissenso del comune anche quando motivato da ragioni di pianificazione urbanistica e quindi direttamente interconnesso con il valore di variante del provvedimento autorizzatorio,



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI Servizio Ambiente, Verde e Arredo Urbano

una tale opzione deve rinvenire da solide evidenze giustificatrici nel bilanciamento degli opposti interessi cui è deputata la conferenza di servizi, evidenze da riversarsi nel provvedimento finale. Ma vi è più. Non può sottacersi, che: ***“... Il carattere della pubblica utilità attribuito all’opera in questione, ovvero il riconoscimento di pubblico interesse all’attività di gestione dei rifiuti, non esclude, anzi implica a monte (in sede di rilascio dell’autorizzazione) che il relativo progetto sconti il prefato giudizio di compatibilità nonché l’apprezzamento positivo in termini di idoneità localizzativa dell’impianto sul territorio. La valutazione in ordine alla localizzazione degli impianti ben può avvenire (anzi, è normale che avvenga) in sede di pianificazione regionale territoriale, quale sede più elevata di comparazione e composizione degli interessi coinvolti e, quindi, di esercizio della discrezionalità amministrativa, ferme le successive valutazioni dell’autorità in sede di applicazione delle disposizioni afferenti il territorio nonché l’attività specifica di gestione dei rifiuti. ... La valutazione (discrezionale) è propedeutica, logicamente, alla autorizzazione; ragion per cui, è soltanto a seguito del suo rilascio che l’opera acquista tutti i connotati della pubblica utilità. ... In altri termini, perché l’opera acquisti definitivamente i caratteri della pubblica utilità (necessaria anche per le successive, eventuali attività ablatorie), occorre un previo giudizio di compatibilità che implica una coerente comparazione dei diversi interessi coinvolti ...”***⁴


Ciò si traduce ragionevolmente in un onere motivazione rafforzato, sia in virtù del principio di leale collaborazione tra amministrazioni, sia per omaggio alle regole generali del modulo procedimentale della conferenza dei servizi, in ottemperanza alle quali il superamento dei dissensi deve trovare organica motivazione nel provvedimento finale (rif. Consiglio di Stato sez. IV, sent. 10 agosto 2020 n. 4991).

In ultimo occorre evidenziare e ribadire che il Comune è tutore delle ragioni di interesse pubblico e conseguentemente anche dell’interesse all’organicità della pianificazione territoriale e di dettaglio.

2.2 Sulla distanza dal centro abitato di Santa Barbara

Il sito di progetto, per stessa ammissione del proponente ***“... dista dal cancello circa 50 metri dalla prima unità abitativa di Santa Barbara di Galatina ...”***.

⁴ Consiglio di Stato Sez. IV n. 7839 del 8 settembre 2022



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI

Servizio Ambiente, Verde e Arredo Urbano

È di palmare evidenza, pertanto, come la localizzazione impiantistica sconti delle evidenti criticità di carattere territoriale.

Tale circostanza impone, oltre ogni ragionevole dubbio – e con maggiore pregnanza – che le valutazioni e le determinazioni finali rese da ciascun Ente invitato ad esprimersi alla Conferenza di Servizi siano ispirate dal più generale “*principio di precauzione*” di derivazione comunitaria. In altri termini “... *Si rammenta in proposito che il principio di “precauzione” direttamente discendente dal Trattato Ue che, per ciò solo, costituisce criterio interpretativo valido in Italia, a prescindere da singoli atti di recepimento delle direttive in cui esso si compendia (per una definizione di quest’ultimo: “il cd. “principio di precauzione” fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l’ambiente, ponendo una tutela anticipata rispetto alla fase dell’applicazione delle migliori tecniche proprie del principio di prevenzione.”- T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, 20-01-2012, n. 665-; “la regola della precauzione può essere considerata come un principio autonomo che discende dalle disposizioni del Trattato UE. L’applicazione del principio di precauzione comporta che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un’attività potenzialmente pericolosa, l’azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali. “-T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, 20-01-2012, n. 663-) ...”⁵.*

Se da una parte il proponente ha prodotto uno studio modellistico sulla dispersione degli inquinanti, allo stato sussistono i rilievi mossi da ARPA PUGLIA⁶ e, per l’effetto, la **condizione localizzativa escludente ai sensi del vigente Piano Regionale di gestione dei Rifiuti Speciali e Piano Regionale di gestione dei Rifiuti Urbani.**

Peraltro, si osserva che la proposta progettuale di che trattasi è riconducibile alla fattispecie delle “**Industrie insalubri**” di prima classe di cui al Testo Unico delle Leggi Sanitarie (Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 - Testo unico delle leggi sanitarie).

Alla luce delle condizioni ostative sollevate da ARPA PUGLIA si ritiene di condividere gli orientamenti giurisprudenziali in materia, secondo cui “ ... L’art. 216 del RD 27 luglio 1934, n.

⁵ Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1272, del 4 marzo 2013

⁶ Parere prot. 42020 del 27/10/2022 formulato per la CdS convocata dalla Provincia di Lecce in data 12/12/2022



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI

Servizio Ambiente, Verde e Arredo Urbano

1265, nella formulazione vigente *ratione temporis*, per quanto di interesse, stabilisce che: “Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi. La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda, quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato. Questo elenco, compilato dal Consiglio superiore di sanità, è approvato dal Ministro per l'interno, sentito il Ministro per le corporazioni, e serve di norma per l'esecuzione delle presenti disposizioni. Le stesse norme stabilite per la formazione dell'elenco sono seguite per iscrivervi ogni altra fabbrica o manifattura che posteriormente sia riconosciuta insalubre ... L'art. 217 del Testo Unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 dispone: “quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il podestà prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno e il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza. Nel caso di inadempimento il podestà può provvedere di ufficio nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale”. Il Sindaco, pertanto, agisce in questa veste quale autorità sanitaria locale, chiamato a esercitare poteri-doveri di controllo, anche preventivo, a tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Ai sensi della suesposta normativa, egli è indubbiamente titolare di un'ampia potestà di valutazione della tollerabilità o meno delle lavorazioni provenienti dalle industrie, classificate “insalubri”, il cui esercizio può avvenire in qualsiasi tempo, anche in epoca successiva all'attivazione dell'impianto industriale e può estrinsecarsi nell'adozione in via cautelare di interventi finalizzati ad impedire la continuazione o l'evolversi di attività che presentano i caratteri di possibile pericolosità, per effetto di esalazioni, scoli e rifiuti, al fine di contemperare le esigenze di pubblico interesse con quelle pur rispettabili dell'attività produttiva ...”⁷.

2.3 Su criteri localizzativi per l'installazione degli impianti di trattamento rifiuti

Preliminarmente si osserva che l'impianto proposto prevede il trattamento sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani, pertanto, si ritiene che l'esame dei criteri localizzativi debba verificare la rispondenza ad ambedue gli strumenti programmatici (Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali e Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani).

⁷ Consiglio di Stato Sez. V n. 10681 del 6 dicembre 2022



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI

Servizio Ambiente, Verde e Arredo Urbano

Al riguardo, si dà atto che la D.C.R. n. 68 del 14/12/2021 di approvazione del "Piano regionale di gestione rifiuti urbani (PRGRU), comprensivo della sezione gestione fanghi di depurazione del servizio idrico integrato, e del Piano bonifiche aree inquinate. (Deliberazione di Giunta regionale n. 1651 del 15/10/2021)" recita:

"... si prevede che la Giunta Regionale possa provvedere altresì all'approvazione di un eventuale aggiornamento dei criteri localizzativi del PRGRU, nell'ottica di garantire uniformità con i criteri localizzativi del Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali (PRGRS), ad oggi in fase di consultazione VAS e di prossima approvazione ...".

Tale armonizzazione dei criteri localizzativi ha visto il concreto perfezionamento con l'approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (D.G.R. 673 del 11/05/2022) e della D.G.R. 09/08/2022 n. 1165 del 09/08/2022 "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani. Aggiornamento del documento "A.2. SEZIONE PROGRAMMATICA: RIFIUTI URBANI E RIFIUTI DEL LORO TRATTAMENTO 2.Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti" a seguito di DGR del 25 novembre 2021, n. 1908".

Al contrario il proponente, nel documento SIA A01 "Quadro di Riferimento Programmatico", in riscontro alla richiesta del Comitato VIA della Regione Puglia (prot. AOO_089_30/11/2021/17432) **espone una verifica del progetto rispetto a criteri localizzativi che, ad oggi, sono stati superati dall'approvazione del nuovo Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali e del documento di aggiornamento dei criteri localizzativi del PRGRU.**

La circostanza che qui ci occupa attiene alla fattispecie di modifica di autorizzazione di un impianto esistente, pertanto trova applicazione quanto di seguito riportato " ... Per le modifiche di impianti esistenti in sede di rilascio dell'autorizzazione ... **L'assenza di alternative localizzative deve essere verificata su una scala territoriale sovracomunale adeguatamente rapportata all'organizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti** ... Nel caso di impianti esistenti, che non rispettano il vincolo escludente, in fase di rinnovo di autorizzazione, dovranno essere privilegiate iniziative volte alla delocalizzazione ..." ⁸

⁸ D.G.R. 1165 del 09/08/2022



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI

Servizio Ambiente, Verde e Arredo Urbano

2.3.1 Aree di pregio agricolo: zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (Ce) 1151/2012 e in aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento 2018/848/UE – CRITERIO PENALIZZANTE

Nelle aree agricole interessate dalle produzioni di qualità il criterio per l'insediamento di impianti per la gestione e smaltimento rifiuti è penalizzante (in coerenza anche con le recenti disposizioni del d.lgs. 36/2003 e smi) ed escludente limitatamente per gli impianti di incenerimento/coincenerimento (operazioni R1/D10).

Rispetto a tale criterio localizzativo si osserva che il sito ricade nella "... zona di produzione dei vini DOC denominata "Galatina" il cui disciplinare è stato approvato con D.M. 22/04/1997 (G.U. n. 104 del 17/05/1997) ..."⁹.

Non solo. Il lotto rientra nel territorio di competenza della DOP OLII "Terra d'Otranto" e della IGT VINI "Salento".

È di palmare evidenza che l'area vasta di riferimento sia particolarmente vocata per le produzioni agricole di pregio

È lo stesso proponente a riconoscere che il sito ricade nella fattispecie di questo criterio penalizzante e, per superare lo stesso, produce uno studio modellistico di dispersione degli inquinanti. Lo studio è stato puntualmente eccepito da ARPA PUGLIA¹⁰, pertanto, si ritiene sussistano i motivi penalizzanti alla localizzazione della proposta progettuale.

2.3.2 Aree di classe acustica I, II o III ai sensi dell'art.1 comma 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997. – CRITERIO PENALIZZANTE

Il sito di progetto ricade, ai fini della zonizzazione acustica, nella classe III "Aree di tipo Misto". L'impianto è ubicato nelle immediate prossimità al centro abitato di Santa Barbara, basti pensare che gli stessi proponenti dichiarano che "... Il sito dista dal cancello circa 50 metri dalla prima unità abitativa di Santa Barbara di Galatina: dallo studio modellistico delle ricadute non sussistono criticità che possano escludere l'insediamento; inoltre trattasi di un impianto che era già stato in precedenza autorizzato all'attività di recupero rifiuti ...".

⁹ Parere Provincia di Lecce – Ufficio Pianificazione Territoriale prot. 42367/2021 del 15/10/2021 reso in relazione alla Conferenza di Servizi convocata dalla Regione Puglia Sez. Autorizzazioni Ambientali – ID_VIA 665

¹⁰ Parere prot. 42020 del 27/10/2022 reso per la Conferenza di Servizi convocata dalla Provincia di Lecce in data 12/12/2022



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI

Servizio Ambiente, Verde e Arredo Urbano

Si richiama, sul punto, il **PARERE NON FAVOREVOLE** formulato dall'U.O.S. Agenti Fisici del DAP di Lecce¹¹, reso – tra l'altro – su una seconda versione di studio di impatto acustico, a riprova della ragguardevole pressione ambientale che detto impianto potrebbe esercitare rispetto all'agente fisico "RUMORE".

2.3.3 *Siti potenzialmente contaminati, tranne i casi per i quali il proponente, pur se non responsabile, provvede ad attuare le procedure e le attività di caratterizzazione ambientale, nonché ogni adempimento successivo e/o necessario – **CRITERIO ESCLUDENTE***

Con riferimento alla circostanza sopra emarginata il proponente dichiara, nel documento SIA A01, " ... La vecchia proprietà Soluzioni Ambientali srl era autorizzata allo stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi nel sito in questione; l'autorizzazione è stata revocata con determinazione provinciale n. 494 del 24/11/2017. A seguito della revoca la proprietà ha abbandonato il sito con diverse tipologie di rifiuti stoccati all'interno del capannone in un evidente stato di abbandono. L'attuale proprietà Entosal srl sta provvedendo in accordo con gli Enti (nulla osta Provincia di Lecce prot. N. 0047655/2021 del 18/11/2021) alla rimozione di suddetti rifiuti facendosi carico di tutte le spese necessarie al ripristino del sito (con caratterizzazione rifiuti ed avvio degli stessi a recupero/smaltimento). A monte delle operazioni di ripristino del sito sono stati eseguiti dei carotaggi in alcuni punti critici sulle aree esterne (ove comunque non erano presenti rifiuti); tali indagini non hanno evidenziato inquinamento del terreno carotato ...".

Tutto quanto sopra esposto e considerato, alla luce delle vicissitudini che hanno caratterizzato il sito, **allo stato si ritiene che non possa escludersi che le aree in questione siano state interessate da eventi di potenziale contaminazione**. Nel condividere quanto chiesto da ARPA PUGLIA¹² nel corso della conferenza di servizi del 12/12/2022 si ritiene che il sito, una volta

¹¹ "... Si conferma pertanto il parere negativo precedentemente espresso. Inoltre, nell'ipotesi che le emissioni sonore non rispettino i limiti di legge, ovvero in assenza della certezza della loro legittimità, si ha come portato che le BAT 17 e 18 siano inadeguate: non perché non siano valide, bensì perché si sarebbe dovuto affermare inequivocabilmente, innanzitutto e preliminarmente, che le emissioni siano rispettose dei limiti. Perché, in caso contrario, ciò implicherebbe azioni cogenti già immediatamente predisposte all'uopo e non ipotetiche come previsto nella relazione di applicazione delle BAT suddette¹⁰. Conseguentemente, si conferma anche il parere di inadeguatezza delle azioni programmate per l'applicazione delle BAT n. 17 e n. 18 ..."

¹² Estratto del verbale della CdS del 12/12/2022 "... In considerazione delle vicissitudini che hanno caratterizzato la storia del sito, ARPA chiede alla provincia di Lecce se siano stati effettuati dei sopralluoghi per la verifica dello stato delle aree che verranno



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI

Servizio Ambiente, Verde e Arredo Urbano

sgomberato dai rifiuti abbancati, debba essere oggetto di una indagine preliminare volta alla ricerca dell'eventuale superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC). Il piano di lavoro dovrà essere presentato al Comune di Galatina per una preliminare condivisione e assenso.

Eventuali contaminazioni del sito, infatti, risulterebbero ostative al rilascio del provvedimento autorizzativo unico, configurandosi un criterio localizzativo escludente.

2.3.4 *Siti contaminati, tranne i casi per i quali il proponente, pur se non responsabile, provvede ad attuare le procedure e gli interventi di bonifica/messa in sicurezza e ogni adempimento successivo e/o necessario – CRITERIO PENALIZZANTE*

Si rimanda a quanto già espresso al paragrafo 2.3.3

2.3.5 *Protezione Risorse Idriche. Misure di tutela quali-quantitativa (PTA art. 23 e 54 delle NTA) – CRITERIO PENALIZZANTE*

Il sito in esame ricade in area di tutela quali-quantitativa degli acquiferi carsici.

Nel progetto, ai fini del trattamento dei reflui civili, è prevista la realizzazione di un impianto di trattamento degli stessi e scarico negli strati superficiali del suolo, ai sensi del R.R. 26/2011.

Per quanto occorrer possa si osserva che agli atti dello scrivente ufficio non risulta pervenuta alcuna richiesta di autorizzazione allo scarico ai sensi del R.R. 26/2011.

2.3.6 *Destinazione urbanistica: ambiti a destinazione residenziale (Zone A - B - C) – CRITERIO ESCLUDENTE*

Sebbene il sito non ricada nella fattispecie di questo criterio localizzativo escludente, si richiama quanto osservato al paragrafo 2.1 del presente documento.

interessate dalla nuova installazione. In assenza di tali verifiche ARPA suggerisce alla provincia di valutare l'opportunità di procedere con una verifica specifica. È evidente che le attività previste non possano partire in presenza di rifiuti irregolarmente abbancati o di sospetta contaminazione delle matrici ambientali. Gli intervenuti convergono sulla opportunità di un sopralluogo ricognitivo in loco, previa rimozione dei rifiuti ancora presenti ..."

SEDE UFFICI: Via Monte Bianco n. 20- Centralino: 0836/527311

C.F. 80008170757 – P.I. 02200200752

Posta certificata: protocollo@cert.comune.galatina.le.it

Sito Istituzionale: www.comune.galatina.le.it



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI

Servizio Ambiente, Verde e Arredo Urbano

2.3.7 Aree caratterizzate da tessuto urbano discontinuo, principalmente residenziale – **CRITERIO ESCLUDENTE**

Sul punto il proponente dichiara, nel documento SIA A01 che “... Il sito dista dal cancello circa 50 metri dalla prima unità abitativa di Santa Barbara di Galatina: dallo studio modellistico delle ricadute non sussistono criticità che possano escludere l’insediamento; inoltre trattasi di un impianto che era già stato in precedenza autorizzato all’attività di recupero rifiuti ...”.

Si riporta lo stralcio della Carta tecnica regionale con uso del suolo declinato secondo legenda Corine Land Cover da cui è possibile evincere che il sito di progetto sia localizzato praticamente in adiacenza del centro abitato di Santa Barbara.




Figura 1 – Inquadramento del sito su Carta Uso del Suolo della Regione Puglia (fonte SIT PUGLIA)

SEDE UFFICI: Via Monte Bianco n. 20- Centralino: 0836/527311

C.F. 80008170757 – P.I. 02200200752

Posta certificata: protocollo@cert.comune.galatina.le.it

Sito istituzionale: www.comune.galatina.le.it



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI

Servizio Ambiente, Verde e Arredo Urbano

Non vi è chi non veda come l'areale di riferimento sia caratterizzato dalla presenza di un tessuto urbanistico di tipo residenziale (abitato di Santa Barbara), riconducibile – in astratto - alla fattispecie della classificazione "Continuosurbanfabric" del CORINE LAND COVER.

Una siffatta interpretazione del pattern territoriale di riferimento integrerebbe una condizione escludente alla localizzazione di impianti per il trattamento dei rifiuti.

2.3.8 Qualità dell'aria

Sul punto si rimanda integralmente al Parere ARPA PUGLIA prot. 42020 del 27/10/2022 ed alle criticità in esso sollevate in relazione allo studio modellistico di dispersione degli inquinanti.

Allo stato, infatti, le carenze/criticità dello studio modellistico del proponente fanno sì che permanga la condizione escludente alla localizzazione dell'impianto.

3 CONCLUSIONI

Appare essenziale evidenziare che il Comune nel procedimento *de quo* non deve essere completamente pretermesso dalle scelte pianificatorie incidenti sul suo territorio e che le motivazioni addotte al parere da formulare in conferenza di servizi devono caratterizzarsi da un onere di motivazione rafforzata tali da spiegare chiaramente ed inequivocabilmente gli effetti prodotti sulla pianificazione territoriale.

Pertanto, richiamata la parte narrativa di cui sopra, limitatamente a quanto di competenza del comune, si ritiene di esprimere **PARERE NON FAVOREVOLE** al P.A.U.R. di cui all'oggetto per le seguenti motivazioni:

- I. Il sito di intervento è qualificato dal vigente strumento urbanistico del Comune di Galatina (P.U.G.) come zona D1 "Insediamenti industriali esistenti". Le N.T.A. di riferimento per tale zona ammettono le seguenti destinazioni d'uso: "... impianti e laboratori industriali, impianti e laboratori artigianali, impianti di trasformazione di prodotti agricoli, uffici, abitazioni dei soli addetti alla custodia; è ammessa per tale uso una superficie massima di 120 mq per unità produttiva ovvero per ogni singola azienda insediata ...". **Da quanto sopra si rileva la mancata conformità della destinazione d'uso che si vuole imprimere al sito (un impianto di recupero e smaltimento rifiuti) rispetto alle previsioni delle NTA del PUG per la zona D1;**



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI Servizio Ambiente, Verde e Arredo Urbano

- II. Il progetto di che trattasi è annoverabile tra le industrie insalubri di 1^a classe ai sensi dell'art. 216 del Testo Unico delle leggi Sanitarie¹³, la quale "... comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni ... Orbene, è lo stesso proponente a dichiarare che il sito dista "... dista dal cancello circa 50 metri dalla prima unità abitativa di Santa Barbara di Galatina ...". **Se ne ricava una evidente criticità localizzativa, ragionevolmente escludente, per come meglio approfondita nei paragrafi di cui sopra;**

- III. L'area vasta in cui insiste il sito di progetto è particolarmente vocata alle produzioni agricole di qualità. A riprova di quanto asserito basti considerare come il territorio amministrativo di Galatina faccia parte della DOC VINI denominata "Galatina" (D.M. 22/04/1997 - G.U. n. 104 del 17/05/1997) "...", DOP OLII "Terra d'Otranto" e IGT VINI "Salento". Tale circostanza integra un criterio localizzativo PENALIZZANTE - confermato dallo stesso proponente - che ne riconosce criterio penalizzante. **A tal riguardo le prospettazioni di parte proponente in ordine alla dispersione degli inquinanti non risultano, allo stato, superare le ragguardevoli eccezioni di ARPA PUGLIA, così da ritenersi tuttora sussistenti i motivi a fondamento del CRITERIO PENALIZZANTE;**

- IV. Il sito di progetto ricade, ai fini della zonizzazione acustica, nella classe III "Aree di tipo Misto". Sul punto sussiste il **PARERE NON FAVOREVOLE formulato dall'U.O.S. Agenti Fisici del DAP di Lecce¹⁴**, reso – tra l'altro – su una seconda versione di studio di impatto acustico, a riprova della preminente pressione ambientale che detto impianto potrebbe esercitare rispetto all'agente fisico "RUMORE";

- V. Alla luce delle vicissitudini che hanno caratterizzato il sito, allo stato degli atti non è possibile escludere che l'area non sia stata interessata da potenziale contaminazione.

¹³ Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 Testo unico delle leggi sanitarie

¹⁴ "... Si conferma pertanto il parere negativo precedentemente espresso. Inoltre, nell'ipotesi che le emissioni sonore non rispettino i limiti di legge, ovvero in assenza della certezza della loro legittimità, si ha come portato che le BAT 17 e 18 siano inadeguate: non perché non siano valide, bensì perché si sarebbe dovuto affermare inequivocabilmente, innanzitutto e preliminarmente, che le emissioni siano rispettose dei limiti. Perché, in caso contrario, ciò implicherebbe azioni cogenti già immediatamente predisposte all'uopo e non ipotetiche come previsto nella relazione di applicazione delle BAT suddette¹⁰. Conseguentemente, si conferma anche il parere di inadeguatezza delle azioni programmate per l'applicazione delle BAT n. 17 e n. 18 ..."



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI

Servizio Ambiente, Verde e Arredo Urbano

Concordando con gli orientamenti emersi nella conferenza di servizi del 12/12/2022 si ritiene che, in esito allo sgombero dei rifiuti abbancati, il lotto debba essere oggetto di una indagine preliminare volta alla ricerca dell'eventuale superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC). Il piano di lavoro dovrà essere presentato al Comune di Galatina per una preliminare condivisione e assenso. Eventuali contaminazioni del sito, infatti, risulterebbero ostative al rilascio del provvedimento autorizzativo unico, configurandosi un criterio localizzativo escludente;

- VI. Come già sopra esposto, il sito di progetto è, ad ogni evidenza, adiacente all'ambito urbano di tipo residenziale di Santa Barbara. Se ne ricava che, anche sotto il profilo dell'uso del suolo, una interpretazione sito specifica secondo la legenda Corine Land Cover farebbe emergere la presenza di un tessuto urbanistico riconducibile alla fattispecie della classificazione "Continuosurbanfabric" del CORINE LAND COVER, che integra un criterio escludente alla localizzazione di impianti per il trattamento dei rifiuti.

In ragione di tutto quanto sopra esposto e, in considerazione che:

- la giurisprudenza prevalente riconosce "... la legittimazione dei comuni, nei cui territori sono destinati ad essere collocati impianti di trattamento di rifiuti solidi urbani, ad impugnare i provvedimenti di approvazione dei relativi progetti, sia in quanto incidenti sulle destinazioni di zona e sulle caratteristiche del territorio (Cons. Stato, sez. V, 28 novembre 2008, n. 5910), sia quali enti esponenziali della collettività che risiedono nell'ambiente comunale, perché, per un verso, la tutela dell'ambiente assume il ruolo unificante e finalizzante di distinte tutele giuridiche predisposte a favore di diversi beni della vita che nell'ambiente si collocano e, per altro verso, l'ambiente è un bene pubblico non suscettibile di appropriazione individuale, indivisibile, non attribuibile, unitario e multiforme (Cons. Stato, sez. V, 30 giugno 2011, n. 3921). Né la legittimazione può essere subordinata alla prova puntuale della concreta pericolosità dell'impianto, essendo sufficiente una (ragionevole) prospettazione di temute ripercussioni sul territorio



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI Servizio Ambiente, Verde e Arredo Urbano

comunale collocato nelle immediate vicinanze dell'impianto da realizzare (Cons. Stato, sez. V, 16 settembre 2001, n. 5193; sez. VI, 5 dicembre 2001, n. 6657) ...".¹⁵;

2. In relazione ai procedimenti autorizzativi in temi ambientali valgono le argomentazioni " ... recentemente svolte dalla Sezione nella sentenza n. 1761 del 14 marzo 2022 (cfr. il par. 12.9.1.), e con esse la consolidata giurisprudenza secondo cui, nel rendere il giudizio di valutazione di impatto ambientale, l'Amministrazione esercita una amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verifica tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all'apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti ..."¹⁶;

3. le peculiarità del progetto di che trattasi, sia in relazione alle tipologie di rifiuti oggetto di autorizzazione (molti dei quali pericolosi) e delle quantità annue che si prevede di gestire, obbliga tutti gli Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi ad ispirare i propri contributi istruttori e determinazioni finali al più generale "principio di precauzione" " ... direttamente discendente dal Trattato Ue che, per ciò solo, costituisce criterio interpretativo valido in Italia, a prescindere da singoli atti di recepimento delle direttive in cui esso si compendia (per una definizione di quest'ultimo: "il cd. "principio di precauzione" fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, ponendo una tutela anticipata rispetto alla fase dell'applicazione delle migliori tecniche proprie del principio di prevenzione."- T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, 20-01-2012, n. 665-; "la regola della precauzione può essere considerata come un principio autonomo che discende dalle disposizioni del Trattato UE. L'applicazione del principio di precauzione comporta che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i

¹⁵ Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1058, del 5 marzo 2014

¹⁶ Consiglio di Stato Sez. IV n. 5670 del 7 luglio 2022



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI

Servizio Ambiente, Verde e Arredo Urbano

danni siano poco conosciuti o solo potenziali. “-T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, 20-01-2012, n. 663-) ...”¹⁷.

4. le condizioni ostative sollevate da APRA PUGLIA, allo stato non superate, attengono ad una proposta progettuale che – a norma del Testo Unico delle leggi sanitarie – è riconducibile alla fattispecie delle Industrie Insalubri di prima classe. Al riguardo si ritiene di condividere gli orientamenti giurisprudenziali in materia, secondo cui “ ... L'art. 216 del RD 27 luglio 1934, n. 1265, nella formulazione vigente *ratione temporis*, per quanto di interesse, stabilisce che: “Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi. La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda, quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato. Questo elenco, compilato dal Consiglio superiore di sanità, è approvato dal Ministro per l'interno, sentito il Ministro per le corporazioni, e serve di norma per l'esecuzione delle presenti disposizioni. Le stesse norme stabilite per la formazione dell'elenco sono seguite per iscrivervi ogni altra fabbrica o manifattura che posteriormente sia riconosciuta insalubre ... L'art. 217 del Testo Unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 dispone: “quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il podestà prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno e il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza. Nel caso di inadempimento il podestà può provvedere di ufficio nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale”. Il Sindaco, pertanto, agisce in questa veste quale autorità sanitaria locale, chiamato a esercitare poteri-doveri di controllo, anche preventivo, a tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Ai sensi della suesposta normativa, egli è indubbiamente titolare di un'ampia potestà di valutazione della tollerabilità o meno delle lavorazioni provenienti dalle industrie, classificate “insalubri”, il cui esercizio può avvenire in qualsiasi tempo, anche in epoca successiva all'attivazione dell'impianto industriale e può estrinsecarsi nell'adozione in via cautelare di interventi finalizzati ad impedire la continuazione o l'evolversi di attività che

¹⁷ Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1272, del 4 marzo 2013



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI

Servizio Ambiente, Verde e Arredo Urbano

presentano i caratteri di possibile pericolosità, per effetto di esalazioni, scoli e rifiuti, al fine di contemperare le esigenze di pubblico interesse con quelle pur rispettabili dell'attività produttiva ...¹⁸.

5. in tema di procedimenti autorizzativi ambientali " ... La giurisprudenza ha tuttavia ripetutamente affermato (cfr. ex multis Cons. St., sez. V, 31 maggio 2012, n. 3254; sez. IV, 22 gennaio 2013, n. 361) che, alla stregua dei principi comunitari e nazionali, oltre che delle sue stesse peculiari finalità, la valutazione di impatto ambientale non si sostanzia in una mera verifica di natura tecnica circa la astratta compatibilità ambientale dell'opera, ma implica una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all'utilità socio - economica, tenuto conto anche delle alternative possibili e dei riflessi sulla stessa c.d. opzione - zero; in particolare, è stato evidenziato che "la natura schiettamente discrezionale della decisione finale (e della preliminare verifica di assoggettabilità), sul versante tecnico ed anche amministrativo, rende allora fisiologico ed obbediente alla ratio su evidenziata che si pervenga ad una soluzione negativa ove l'intervento proposto cagioni un sacrificio ambientale superiore a quello necessario per il soddisfacimento dell'interesse diverso sotteso all'iniziativa; da qui la possibilità di bocciare progetti che arrechino vulnus non giustificato da esigenze produttive, ma suscettibile di venir meno, per il tramite di soluzioni meno impattanti in conformità al criterio dello sviluppo sostenibile e alla logica della proporzionalità tra consumazione delle risorse naturali e benefici per la collettività che deve governare il bilanciamento di istanze antagoniste" (Cons. St, sez. IV, 5 luglio 2010, n. 4246; sez. VI, 22 febbraio 2007, n. 933) ... ".

conclusivamente, fatti salvi i contributi di istruttori e determinazioni finali di tutti gli altri enti invitati ad esprimersi sulla tematica *de quo*, si insiste, per quanto di competenza, ad esprimere

¹⁸ Consiglio di Stato Sez. V n. 10681 del 6 dicembre 2022



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI

Servizio Ambiente, Verde e Arredo Urbano

presentano i caratteri di possibile pericolosità, per effetto di esalazioni, scoli e rifiuti, al fine di contemperare le esigenze di pubblico interesse con quelle pur rispettabili dell'attività produttiva ...¹⁸.

5. in tema di procedimenti autorizzativi ambientali " ... La giurisprudenza ha tuttavia ripetutamente affermato (cfr. ex multis Cons. St., sez. V, 31 maggio 2012, n. 3254; sez. IV, 22 gennaio 2013, n. 361) che, alla stregua dei principi comunitari e nazionali, oltre che delle sue stesse peculiari finalità, la valutazione di impatto ambientale non si sostanzia in una mera verifica di natura tecnica circa la astratta compatibilità ambientale dell'opera, ma implica una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all'utilità socio - economica, tenuto conto anche delle alternative possibili e dei riflessi sulla stessa c.d. opzione - zero; in particolare, è stato evidenziato che "la natura schiettamente discrezionale della decisione finale (e della preliminare verifica di assoggettabilità), sul versante tecnico ed anche amministrativo, rende allora fisiologico ed obbediente alla ratio su evidenziata che si pervenga ad una soluzione negativa ove l'intervento proposto cagioni un sacrificio ambientale superiore a quello necessario per il soddisfacimento dell'interesse diverso sotteso all'iniziativa; da qui la possibilità di bocciare progetti che arrechino vulnus non giustificato da esigenze produttive, ma suscettibile di venir meno, per il tramite di soluzioni meno impattanti in conformità al criterio dello sviluppo sostenibile e alla logica della proporzionalità tra consumazione delle risorse naturali e benefici per la collettività che deve governare il bilanciamento di istanze antagoniste" (Cons. St, sez. IV, 5 luglio 2010, n. 4246; sez. VI, 22 febbraio 2007, n. 933) ... ".

conclusivamente, fatti salvi i contributi di istruttori e determinazioni finali di tutti gli altri enti invitati ad esprimersi sulla tematica *de quo*, si insiste, per quanto di competenza, ad esprimere

¹⁸ Consiglio di Stato Sez. V n. 10681 del 6 dicembre 2022